

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2320}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOAVE, ACCIARINI, ANGELICI, BRACCO, BRANCATI, CAPITELLI,
CESETTI, FURIO COLOMBO, DEDONI, DE MURTAS, PETRELLA,
RIVA, VOGLINO, VOLPINI**

Istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti

Presentata il 25 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'età del « villaggio globale » e delle comunicazioni di massa e in un tempo in cui sempre più frequente è il confronto di culture e opinioni che travalicano i confini nazionali, il ruolo del traduttore e dell'interprete assume un rilievo crescente. Dalla sua professionalità dipende una corretta comprensione delle cose e, per contro, è evidente a chiunque quanto foriera di rischi, soprattutto nella comunicazione scientifica e politica, possa essere una deficiente o errata o sommaria qualità della traduzione e dell'interpretariato.

Contrasta con la portata di queste sommarie considerazioni l'inadeguatezza della legislazione italiana.

Definizioni normative incerte, un mercato selvaggio che gioca sull'offerta di professionalità millantate, l'assoluta carenza

di controlli di qualità contribuiscono a creare una situazione che penalizza insieme il fruitore ed il professionista qualificato. Nel campo della convegnistica, poi, la presenza di spregiudicate agenzie intermediarie che badano assai più al guadagno che alla serietà del servizio aggrava ulteriormente una situazione di colpevole confusione.

È dunque urgente attivare quel dovere di controllo sulle professioni che è prerogativa di ogni Stato. Già in precedenti legislature il Parlamento si è occupato della materia con vari progetti di legge ma senza che l'*iter* legislativo iniziasse o si concludesse in tempo utile.

Si rende quindi necessaria un'iniziativa legislativa che regoli l'intera materia, tutelando da una parte i lavoratori impegnati nel settore e mirando, dall'altra, ad assi-

curare una qualità di traduzione e interpretariato che garantisca gli utenti.

In questo senso, la presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti. Tale ordine deve prevedere la formazione di un albo professionale, distinto in tre elenchi, che tengano conto degli attuali titoli di studio.

L'albo sarà pertanto suddiviso in:

- a) traduttori;
- b) interpreti di conferenza;
- c) interpreti di trattativa.

Tali differenze si rendono necessarie per una puntuale individuazione delle specificità delle figure professionali. L'attività del traduttore si realizza, infatti, nella trasposizione di testi scritti da una lingua a un'altra, diversamente da quella del traduttore editoriale o del corrispondente in lingue estere. La figura dell'interprete di conferenza, invece, si distingue per la capacità di interpretazione legata alle tecniche della traduzione simultanea e consecutiva, il che provoca profili differenti ancora dall'interprete di trattativa.

L'articolato della presente proposta di legge si prefigge, quindi, di determinare regole chiare e precise riguardanti: la formazione dell'albo, la definizione delle figure professionali, le modalità di governo dell'ordine tramite il consiglio e la sua elezione e composizione, le prerogative di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia

e, più generale, tutta la materia concernente l'accesso, l'esercizio e le competenze specifiche della professione di traduttore e interprete.

L'articolo 1 istituisce l'ordine professionale dei traduttori e interpreti, e ne definisce i profili.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'albo.

L'articolo 3 demanda ad un regolamento ministeriale tutta la materia riguardante lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

L'articolo 4 norma la formazione degli elenchi con la definizione delle competenze.

L'articolo 5 sancisce l'obbligo del segreto professionale.

Gli articoli da 6 a 9 istituiscono il consiglio nazionale dell'ordine e definiscono le modalità di elezione nonché la disciplina delle due sezioni relative ai traduttori e agli interpreti.

Gli articoli da 10 a 12 disciplinano termini e modalità dei ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine.

L'articolo 13 prevede le norme per l'elezione delle due sezioni del consiglio dell'ordine.

Gli articoli da 15 a 17 definiscono le norme transitorie per l'iscrizione all'albo e le modalità della formazione dell'albo.

L'articolo 18 prevede, infine, la nomina di un commissario straordinario per l'avvio del procedimento stabilito dai precedenti articoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Albo professionale dei traduttori
e interpreti).*

1. È istituito l'ordine professionale dei traduttori e interpreti; ad esso appartengono: i traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo di cui all'articolo 2.

2. L'ordine professionale dei traduttori e interpreti ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita le funzioni di tenuta dell'albo professionale e quella relativa alla disciplina degli iscritti.

3. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua ad un'altra. Sono interpreti di conferenza coloro che assicurano l'interpretazione in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri utilizzando le tecniche di interpretariato simultaneo o consecutivo, con o senza ausilio di impianti, come definite a livello internazionale. Sono interpreti di trattativa coloro che assicurano la comunicazione informale per piccoli gruppi di partecipanti con esclusione della tecniche di traduzione simultanea e consecutiva.

4. È ammessa l'iscrizione a più di un elenco di cui all'articolo 6.

5. L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti è obbligatoria per l'esercizio della professione.

6. L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti non esclude l'iscrizione ad altri albi professionali.

ART. 2.

(Iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'albo dei traduttori e interpreti, di seguito denominato « albo », avviene a seguito di istanza rivolta alla

sezione competente del consiglio di cui all'articolo 6. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel territorio della Repubblica italiana;

b) godimento dei diritti civili;

c) abilitazione all'esercizio della professione;

d) compimento di un periodo di pratica, conformemente al regolamento di cui all'articolo 3, ed alle norme deontologiche stabilite dal consiglio dell'ordine.

ART. 3.

(Esame di Stato).

1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio, rispettivamente, dell'attività di traduttore, dell'attività di interprete di conferenza e di interprete di trattativa sono determinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti sezioni del consiglio dell'ordine di cui all'articolo 6 della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 4.

(Formazione degli elenchi).

1. I traduttori e gli interpreti che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 3, sono iscritti nei rispettivi elenchi con la specifica delle lingue in cui hanno dimostrato di avere competenza, secondo la seguente classificazione:

a) lingua madre o equivalente denominata « lingua A »;

b) altre lingue attive denominate « lingue B »: si traduce o si interpreta da e verso quelle lingue;

c) lingue passive denominate « lingue C »: si traduce o si interpreta da quelle lingue verso le lingue A o B e non viceversa.

ART. 5.

(Obbligo del segreto professionale).

1. I traduttori e gli interpreti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

ART. 6.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. È istituito il consiglio nazionale dell'ordine dei traduttori e interpreti, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti, di seguito denominato « consiglio dell'ordine », dura in carica tre anni ed è articolato in due sezioni, i cui membri sono eletti, rispettivamente, dagli iscritti nell'elenco dei traduttori e dagli iscritti negli elenchi degli interpreti di conferenza e degli interpreti di trattativa. Alla prima sezione sono assegnati sette membri. Alla seconda sezione sono assegnati dieci membri, di cui sette appartenenti all'elenco degli interpreti di conferenza e tre appartenenti all'elenco degli interpreti di trattativa; in caso di parità prevale il voto del presidente. Ciascuna delle due sezioni elegge nel proprio seno un presidente che esercita le funzioni di vicepresidente dell'ordine. Il consiglio dell'ordine, a sezioni riunite, elegge un presidente, un segretario ed un tesoriere.

3. Ciascuna delle due sezioni del consiglio dell'ordine esercita, con riferimento agli iscritti all'albo compresi nei rispettivi elenchi, le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo, per quanto concerne gli elenchi di competenza, prov-

vedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuando la relativa revisione almeno ogni due anni;

b) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime armonizzandole con quelle internazionali, da approvare annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

4. Il consiglio dell'ordine esercita, a sezioni riunite, le seguenti attribuzioni:

a) adotta i provvedimenti disciplinari;

b) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli iscritti;

c) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;

d) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare ed alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

e) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica di Roma;

g) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari a coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine;

h) designa, su proposta delle rispettive sezioni, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

i) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni per la formazione professionale.

ART. 7.

(Riunione del consiglio e delle sezioni del consiglio).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno sette dei suoi membri, da almeno un quarto degli iscritti all'albo o da una delle due sezioni. Ciascuna sezione del consiglio è convocata dal rispettivo presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniquale volta se ne presenti la necessità o quando sia richiesto, per la sezione traduttori, da almeno tre membri, e per la sezione interpreti, da almeno quattro membri.

ART. 8.

(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine e del presidente delle sezioni dell'ordine).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, ovvero dal consiglio stesso. Egli ha la rappresentanza dell'ordine.

2. Il presidente di ciascuna sezione del consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge ovvero dal consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

ART. 9.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine e ciascuna delle sue sezioni possono essere sciolti qualora, richiamati all'osservanza dei propri doveri, persistano nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi. Inoltre possono essere sciolti su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine o di una delle sue sezioni, le rispettive funzioni sono esercitate da un

commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri delle due sezioni o di una sola di esse.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine o di una delle sue sezioni e la nomina del commissario di cui al comma 2, sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine e delle sezioni, nonché in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine e delle sezioni, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati dinanzi al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.

ART. 11.

(Termine per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 10 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 12.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni delle sezioni del consiglio dell'ordine, di cui

all'articolo 10, il tribunale competente provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento avanti al tribunale.

ART. 13.

*(Elezioni delle
sezioni del consiglio dell'ordine).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le norme per l'elezione delle due sezioni del consiglio dell'ordine.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono emanate le norme relative ai procedimenti riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo e quelle in materia disciplinare, che devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

ART. 14.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei traduttori e interpreti.

ART. 15.

(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo).

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, per l'iscrizione all'albo sono considerati equipollenti ai requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2:

a) per i traduttori:

1) il diploma di laurea in traduzione conseguito presso una università o

istituto universitario italiano, ovvero il diploma di laurea in traduzione equipollente conseguito presso una università straniera, ed un'esperienza professionale di almeno un anno comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte;

2) ogni altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero un diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, ovvero il diploma di traduttore conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1.000 cartelle dattiloscritte;

3) il diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera, se equipollente, ovvero diploma di traduttore od interprete conseguito alla fine di un corso biennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1.500 cartelle dattiloscritte;

4) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 3.000 cartelle dattiloscritte;

b) per gli interpreti di conferenza:

1) il diploma di laurea in interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero il diploma di laurea in interpretazione equipollente conseguito presso una università straniera, e un'esperienza professionale di almeno due anni comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretariato di conferenza;

2) ogni altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto

universitario italiano, ovvero un diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, o il diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 250 giornate di interpretariato di conferenza;

3) il diploma di scuola media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 400 giornate di interpretariato di conferenza;

c) per gli interpreti di trattativa:

1) il diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso biennale presso una università italiana o straniera, se equipollente, o rilasciato da altre scuole di livello superiore per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, ovvero il diploma di laurea in discipline diverse rilasciato da università italiane o straniere, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 200 giornate di interpretariato di trattativa;

2) il diploma di scuola media superiore o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 300 giornate di interpretariato di trattativa.

2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 1 deve essere attestata dai relativi contratti e documentazione fiscale.

3. Per le lingue di scarsa diffusione i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 16.

4. Ai fini del presente articolo le lingue sono classificate in: lingua madre o equivalente, lingue attive, e lingue passive ai sensi dell'articolo 4.

ART. 16.

(Prima formazione dell'albo)

1. Alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del consiglio dell'ordine provvede una commissione nominata, con proprio decreto, dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da: un magistrato di Corte di cassazione che la presiede, due magistrati ordinari, due docenti universitari nelle discipline riguardanti la traduzione e l'interpretariato di conferenza designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tre rappresentanti dell'Associazione italiana traduttori e interpreti, due rappresentanti dell'Associazione internazionale interpreti di conferenza e un rappresentante dell'Assointerpreti.

3. Sono addetti all'ufficio di segreteria della commissione magistrati o funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di età.

5. Fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, le domande di iscrizione all'albo devono essere presentate, dagli interessati, al Ministero di grazia e giustizia.

6. La commissione delibera con la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

ART. 17.

(Modalità della formazione dell'albo).

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina

della commissione di cui all'articolo 16 ed all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la prima formazione dell'albo.

ART. 18.

(Commissario straordinario)

1. Entro un mese dal deposito dell'albo, il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, nonché di indire l'elezione per tale consiglio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

